

Mercoledì 7 luglio 2010

- f) *se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;*
  - g) *se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.*
  - h) *se la sede dell'Autorità sia adeguata;*
  - i) *l'istituzione, a livello di UE, di un Fondo di stabilità delle assicurazioni quale migliore difesa contro la distorsione della concorrenza e quale maniera più efficace di affrontare il fallimento di un istituto transfrontaliero.*
2. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, ***ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. L'Autorità è istituita alla data dell'applicazione.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

### **Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni \*\*\*I**

P7\_TA(2010)0274

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))**

(2011/C 351 E/40)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0362),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2009),

Mercoledì 7 luglio 2010

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Banca centrale europea del 12 novembre 2009 <sup>(1)</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010 <sup>(2)</sup>,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0205/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 291 dell'1.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## **P7\_TC1-COD(2009)0099**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/76/UE)*

## **Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico \***

P7\_TA(2010)0275

**Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))**

(2011/C 351 E/41)

(Procedura legislativa speciale - consultazione)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 <sup>(1)</sup>:

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0167/2010).